



IL TRIBUNALE DI ANCONA

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Edi Ragaglia	Presidente
Dott.ssa Clelia Di Silvestro	Giudice
Dott.ssa Francesca Betti	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminata l'istanza formulata dai Commissari Giudiziali della Linea Sedie s.n.c. Con la quale si segnala che successivamente all'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione del decreto con cui la Corte di Appello di Ancona, in data 13.10.2010, ha disposto la remissione degli atti al Tribunale di Ancona per la ripresa del decorso della procedura di omologa della società Linea Sedie s.n.c, così riformando il decreto 13 luglio 2010 con cui il Tribunale di Ancona, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 173 L. F., aveva revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società predetta senza dichiarare il fallimento in assenza di istanze dei creditori e del PM in sede;

79

Considerato che, in presenza della situazione di fatto come esposta e ricostruita, è dato rilevare allo stato ancora la pendenza della procedura di concordato preventivo, non risultando ancora definito il suo iter in ragione del proposto ricorso in Cassazione;

Considerato, in punto di rito:

- che il decreto di revoca a cui non sia seguita l'immediata dichiarazione di fallimento, è reclamabile ai sensi dell'art 26 l.f.;
- che la pronuncia della Corte d'Appello di conferma del decreto del Tribunale non può ritenersi definitiva, posto che mentre il quinto comma

dell'art.180 L.F. dispone che "il decreto di omologazione è provvisoriamente esecutivo", l'art.183 L.F. nulla dispone analogamente per il decreto della Corte d'Appello;

- che, conformemente a parte della giurisprudenza di merito in materia, stante la natura eccezionale della disposizione dell'art.180 L.F., quest'ultima non appare estensibile al decreto emesso dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 183 l.f. (così Tribunale di Milano, ord.14.7.2008);
- che in mancanza di analogo disposizione, si reputa pertanto applicabile la norma di cui all'art.741 cpc (dettata in via generale per i provvedimenti camerali), in forza della quale "i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, senza che sia stato proposto reclamo"; che avendo i Commissari proposto ricorso per Cassazione, il decreto della Corte d'Appello non ha acquisito efficacia definitiva, posto che l'acquisterà solo al termine del relativo giudizio di cassazione; che, per effetto della dichiarata non definitività del decreto della Corte di Appello, permangono tutti gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo;
- che, parimenti, la Suprema Corte, con riferimento ad una fattispecie in cui si discuteva, fra l'altro, degli effetti dell'impugnazione di un decreto di rigetto della omologa del concordato preventivo, espressamente ha statuito che *"è del tutto ovvio che il procedimento si chiude solo quando sono scaduti i termini per impugnare o si sono esaurite le impugnazioni dal momento che l'accoglimento delle stesse porterebbe, senza soluzione di continuità, all'approvazione del concordato, per cui resta ferma la situazione di "spossessamento attenuato" del de-*

bitore e la conseguente applicabilità della L.F. art.167 L.F., in difetto della quale potrebbero venire pregiudicate le finalità che la procedura persegue" (Cass.Civile, Sez.VI, sent.29.9.2011, n.21926);

- che il decreto con cui viene revocata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo può essere assimilato, sotto l'aspetto della efficacia, al decreto di rigetto della omologa;

Preso atto che, nella istanza depositata in data 14.5.2013 e nella relazione periodica i Commissari Giudiziali hanno segnalato una serie di fatti ed eventi suscettibili di valutazione ex art.173 L.F. e di far venir meno le condizioni di ammissibilità del concordato, circostanze verificatesi successivamente all'impugnazione del decreto della Corte di Appello di Ancona e consistenti nell'omessa denuncia di crediti e nell'effettuazione di pagamenti successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo senza l'autorizzazione del giudice delegato, con conseguenze tali da rendere di fatto ormai inattuabile il programma di soddisfacimento dei crediti descritto nel ricorso originario; ritenuta per l'effetto la necessità di disporre la convocazione delle parti dinanzi al G.D. per l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione del concordato;

Visti gli artt.160 ss. e 173 ss. L.F.,

P.Q.M.

fissa la convocazione delle parti per il giorno 20/11/2013 ore 13,00 dinanzi al G.D. Dott.ssa Francesca Betti per l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione del concordato preventivo;

dispone che il presente decreto sia comunicato dai Commissari Giudiziali alla società debitrice ed al Pubblico Ministero in sede, anche per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art.173 comma L.F..

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Commissario Giudiziale ed alla società debitrice.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 luglio 2013

Il Presidente

Dott.ssa Edi Ragaglia

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Betti

fb

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ANCONA OGGI
14 OTT 2013

Il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simonetta Pascucci